

Regolamento in materia di ascensori

4 Febbraio 2011

Sulla G.U. n. 292 del 15/12/2010 è stato pubblicato il DPR 5 ottobre 2010 , n. 214 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"" (cfr. allegato).

Il regolamento apporta alcune **modifiche** al DPR 30 aprile 1999, n. 162 conseguenti alle modifiche della Direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, **in materia di ascensori**, operate dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006.

Si ricorda che la direttiva n. 2006/42/CE riguarda sia le macchine che gli ascensori: le modifiche ai due diversi ambiti sono state recepite dal Governo italiano separatamente.

Per quanto riguarda le macchine era stato, infatti, già pubblicato sul S.O. n. 36 della G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010, il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (cfr. il documento: [Pubblicato il decreto legislativo che recepisce la "nuova direttiva macchine"](#) del 19/03/2010).

Il presente DPR sugli ascensori, pubblicato alla metà di dicembre scorso, è entrato in vigore il **30 dicembre 2010**.

Il regolamento in oggetto individua, nell'ambito di applicazione, per gli apparecchi di sollevamento, una soglia di velocità di spostamento, escludendo dal campo di applicazione quelli la cui velocità non supera 0,15 m/s.

Dall'ambito di applicazione del regolamento sono esclusi, tra gli altri, gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, le scale mobili ed i marciapiedi mobili. Resta confermata l'esclusione degli ascensori da cantiere.

Rimangono invariati gli articoli del DPR 162/99 sui requisiti essenziali di sicurezza, sulla procedura di valutazione della conformità, sulla marcatura CE, sul controllo di mercato e sugli organismi di certificazione.

Nel caso di ascensori e montacarichi in servizio privato (cfr. art. 4 che modifica l'art. 11 del DPR 162/99) nonché di apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/sec, in servizio privato, rimangono valide le disposizioni circa la messa in esercizio, le verifiche periodiche, le verifiche straordinarie, la manutenzione, il libretto e la targa, i divieti.

Tutte queste disposizioni non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/sec:

- a) per miniere e per navi;
- b) aventi corsa inferiore a 2 m;
- c) azionati a mano;
- d) che non sono installati stabilmente;
- e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

[2369-allegato_DPR-214_2010.pdf](#) [Apri](#)